

PUNTI DI VISTA

LEGITTIMA DIFESA,
AGENTI PENALIZZATI

Un cittadino comune non ha più quei profili di rischio che restano per i poliziotti

Ci troviamo di fronte a una inaccettabile asimmetria rispetto alle cause di giustificazione

Massimo Valeri

Ha sparato e purtroppo ucciso un giovane che stava aggredendo un nostro collega, durante un delicato intervento per un Tso. Siamo vicini al collega e ci auguriamo che la magistratura possa valutare tutta la vicenda con serenità, ma non possiamo non far provocatoriamente notare che, con le nuove norme sulla legittima difesa, in una situazione analoga un cittadino comune avrebbe potuto godere di un'archiviazione immediata del procedimento penale, senza alcuna richiesta di risarcimento civile. Ovviamente la nostra motivata contrarietà al riformato istituto della legittima difesa è nota. Nessuno però sottolinea come, dopo la modifica dell'articolo 52 del codice penale, si è generata un'asimmetria

con le altre cause di giustificazione, in particolare con l'articolo 53. Infatti, per la legittima difesa vi sono ora delle condizioni presuntive, specialmente nel quarto comma, che escludono l'obbligo di essere costretti dalla necessità e della sussistenza del rapporto di proporzionalità, mentre per l'uso legittimo delle armi, quello che ci riguarda, è richiesto di essere costretti dalla necessità.

In caso di eccesso colposo nel nuovo articolo 55 è stata inserita una scriminante speciale per il solo articolo 52 che esclude sempre la responsabilità.

Altrettanto è stato fatto nell'articolo 2044 del codice civile, per escludere il risarcimento del danno e poi per sostenere le spese di giustizia con fondi pubblici. Quindi l'applicazione dell'articolo 53 presenta dei profili di rischio per eccesso colposo, a carico del poliziotto, inesistenti nella legittima difesa sia in ambito penale che civile, per quel che riguarda un comune cittadino. —

L'autore è segretario generale del sindacato di polizia Silp Cgil di Genova

